



COMUNE DI LARI
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 46 del 15/10/2013

**OGGETTO: PROGETTO PROMETEO SRL - ADEMPIMENTI EX ART. 14, COMMA 32,
D.L. 78/2010 – APERTURA SOCIO PRIVATO E MODIFICA STATUTO**

L'anno 2013, addì quindici del mese di ottobre alle ore 21:40, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro
Intervengono i Signori:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CAROTI MARZIO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
SALVADORI DANIELA	Consigliere	NO
NOVELLI SABRINA	Consigliere	SI
COSCETTI FLORA	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere Delegato	SI
GUIDI ALESSANDRA	Consigliere	SI
GUERRAZZI MASSIMO	Consigliere	SI
MAZZA GAETANO PASQUALE	Consigliere	SI
PARASECOLI LUCA	Consigliere	SI
GASPERINI PAOLO	Consigliere	SI
FANELLI MAURIZIO	Consigliere	SI

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

MATTEO CARTACCI

Assessore non Consigliere

Pres.

x

Ass.

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno e illustra l'argomento. Innanzitutto, rileva che l'argomento è già passato dalla Commissione 1, e precisa che con la proposta presentata al Consiglio Comunale si pongono le basi per il mantenimento della Società Progetto Prometeo, nata nel 2005 e, che ha dimostrato nel tempo di essere uno strumento versatile, grazie al quale il Comune ha potuto fare diversi interventi. Rileva come, oggi, il Comune non può più mantenere la sua partecipazione nella società così com'è strutturata e dovrebbe avviare il processo di dismissione e, in tale evenienza, i quattro dipendenti della società si troverebbero senza lavoro. Si propone, pertanto, al Consiglio di modificare la società, mediante una modifica dello statuto e procedere a trasferire, mediante cessione di ramo d'azienda, le attività ad oggi gestite dal Comune, in proprio o tramite appalti. Inoltre, precisa che con l'atto in discussione si propone al Consiglio di procedere all'apertura della società ad un socio privato con una quota pari al 45%, mentre il Comune manterrebbe la quota pari al 55%. Prosegue precisando che il socio privato verrà scelto mediante gara aperta che preveda la valutazione dei requisiti professionali e tecnici, da un lato, e dell'offerta economica, dall'altro, che sarà duplice, al rialzo sul valore della quota e al ribasso sul canone posto a base di gara, valore individuato a mezzo di perizia giurata. Il Sindaco chiarisce che con la proposta in approvazione il Consiglio Comunale decide di trasformare la società in società strumentale con apertura ad un socio privato, con il vincolo che il Comune rimanga socio di maggioranza e dà gli indirizzi agli uffici di procedere alla gara. In conclusione, ritiene che questo sia un modo per trasformare una criticità in un'opportunità.

Conclusa l'illustrazione dell'argomento il Sindaco apre la discussione.

Il Consigliere Luca Parasecoli, chiesta ed ottenuta la parola, interviene per precisare che ritiene che questo sia un provvedimento importante per almeno tre aspetti: in primo luogo, perché permette di salvaguardare posti di lavoro; in secondo luogo, perché permette una riduzione dei carichi di lavoro dei tecnici, infine, perché consente un possibile miglioramento dei servizi. Ritiene che il provvedimento sia giusto ma che occorra fare un buon lavoro di selezione dei soggetti privati che presenteranno le offerte.

Il Capogruppo Mauro Ceccotti, chiesta ed ottenuta la parola, interviene dichiarandosi perfettamente d'accordo con il Consigliere Parasecoli, e ritiene che perdere il patrimonio di professionalità che si è creato in questi anni sarebbe una sconfitta. Precisa che si tratta di una scelta che parte da uno studio fatto nel tempo e si dichiara contento di essere arrivati a questo punto.

Il Sindaco dichiara di prendersi carico delle indicazioni e delle raccomandazioni sulla gara, emerse degli interventi dei Consiglieri nel corso del dibattito, e che verrà posta grande attenzione ai requisiti qualitativi che dovrà avere il socio privato.

Indi, non essendoci ulteriori richieste di interventi, il Sindaco dichiara concluso il dibattito e passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2004 è stata approvata la costituzione della Società a responsabilità limitata, interamente di proprietà del Comune di Lari, denominata “Progetto Prometeo Srl” per la gestione di alcuni servizi comunali;
- la Società “Progetto Prometeo Srl” è stata costituita in data 16.02.2005 con atto del Notaio Dott. Antonio Tumbiolo n. 710, registrato il 22.02.2005, Raccolta n. 4.710, Repertorio n. 30.116;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 18.05.2005 è stata affidata alla “Progetto Prometeo Srl” l’attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente, al fine di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza di tali attività rispetto alla gestione diretta comunale;
- con la Convenzione del 25.05.2005 sono stati regolati i rapporti tra la Società e l’Ente avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla società in house del Comune delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.02.2006 è stata affidata alla Società in house la gestione di parte del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 10.05.2006 è stata annullata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 18.05.2005 con cui era stato affidato il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente alla Prometeo;
- con Convenzione dell’8.06.2006 è stata affidata in esclusiva attraverso lo strumento dell’in house providing alla “Progetto Prometeo Srl” la gestione dei servizi e delle attività di manutenzione di parte del patrimonio immobiliare dell’Ente;

Rilevato che

- l’articolo 3 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, e il Comune in particolare, sono Enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il citato articolo 3, comma 2, stabilisce che *“il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*
- l’articolo 118 della Costituzione stabilisce che *“le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni”*;
- il principio di autonomia istituzionale è stato più volte affermato a livello comunitario e che la Risoluzione 14 gennaio 2004 del Parlamento europeo, concernente il *“Libro verde sui servizi di interesse generale”*, ha auspicato che *“in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli Enti Locali e regionali di auto produrre, in modo autonomo, servizi di interesse generale a condizione che l’operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato”*;

- gli Enti Locali hanno la facoltà di autodeterminare i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e servizi assumere come propri, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 7369/06. Unico limite a tale scelta è che tali attività e servizi siano genericamente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (ex art. 112 TUEL);
- la definizione di interesse generale non è presente nel nostro ordinamento, né in quello comunitario, ma derivata nella prassi dell'Unione Europea dall'espressione "*servizio di interesse economico generale*" che è utilizzata nel Trattato UE e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le P.A. considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi;
- la Commissione Europea nella Comunicazione sui servizi di interesse generale ha precisato che "*spetta fundamentalmente alle Autorità pubbliche, non solo nazionali, ma anche regionali e locali, decidere sulla natura e sulla portata di un servizio di interesse generale*" (COM/2007/725 del 20 novembre 2007);
- le funzioni legate, tra l'altro, alla cura degli interessi della collettività, al soddisfacimento dei bisogni della stessa comunità, alla valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio dell'Ente e allo sviluppo del proprio territorio costituiscono servizi di interesse preminente per il Comune e strettamente necessari al perseguimento dei propri obiettivi;

Ricordato che

- l'articolo 3, comma 27, della legge 244/2007, ha stabilito che gli Enti Locali possono costituire società che producono servizi di interesse generale, mentre le stesse non possono costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi marginali per il raggiungimento delle finalità istituzionali, non potendo neanche assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni in tali società;
- il comma 32 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122. ha stabilito che "*Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*
 - a) *abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
 - b) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
 - c) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime*";

Rilevato che la Progetto Prometeo srl gestisce servizi strumentali e rispetta tutte le condizioni previste dal citato comma 32 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, in quanto:

- ha presentato negli anni 2010-2012 i seguenti risultati economici:

- 2010 euro 3.875,00;
 - 2011 euro 577,00;
 - 2012 euro 16.507,00;
- non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
 - non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

Considerato che

- la costituzione da parte del Comune della Società “Progetto Prometeo SRL” costituisce una modalità di organizzazione degli interventi dell’Ente in settori che presentano un particolare interesse per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente stesso;
- il legislatore ha individuato nelle società una delle modalità tipiche di organizzazione, tra l’altro, delle funzioni amministrative di competenza degli enti locali;
- l’utilizzo dello strumento societario da parte del Comune se circoscritto a reali necessità ed esigenze dell’ente, quali ad esempio quelle connesse alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale, è ritenuto legittimo da parte del legislatore, come ribadito anche dalla recente deliberazione 335/203 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte;

Ritenuto preminente

- che l’esperienza acquisita dalla società sia ulteriormente implementata, anche con il contributo di soggetti che vantano esperienze operative rilevanti nel campo delle attività affidate alla stessa;
- continuare a garantire la qualità del servizio e implementare le attività di valorizzazione e manutenzione del proprio patrimonio;

Ricordato quanto previsto dall’articolo 4 del D.L. 95/2012, oggetto anche della recente pronuncia della Corte Costituzionale 229/2013, che impone agli enti, tra l’altro, l’obbligo in via generale di acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante procedure concorrenziali, facendo salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Considerato che, ai sensi di quanto chiarito nella Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea del 5 febbraio 2008 C/2007/6661:

- nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono libere di esercitare in proprio un’attività economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità a capitale misto costituite nell’ambito di un partenariato pubblico-privato (espressione ora richiamata dall’articolo 2, comma 15 *ter*, D.Lgs. 163/2006);
- se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all’esercizio di un’attività economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia;

- l'obiettivo di tali disposizioni è permettere a tutti gli operatori economici interessati di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici a condizioni eque e trasparenti nello spirito del mercato interno europeo, elevando in tal modo la qualità di questo tipo di progetti e riducendone i costi, grazie ad una maggiore concorrenza. In tal caso si applicano le regole dei partenariati pubblico-privati, cosiddetti "istituzionalizzati" (PPPI);
- per partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, secondo quanto precisato dalla Commissione europea, si intende la cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un'entità a capitale misto per l'esecuzione di appalti pubblici o di concessioni. In tal caso, l'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità, a differenza del semplice conferimento di fondi da parte di un investitore privato ad un'impresa pubblica, che non costituisce un PPPI;
- in caso di costituzione di una società mista, secondo la procedura di gara così detta a doppio oggetto, è esclusa qualsiasi relazione "interna" tra amministrazione aggiudicatrice e società così costituita, in quanto sia il soggetto privato, che i servizi appaltati sono oggetto di una scelta concorrenziale e trasparente, assicurando una concorrenza libera e senza distorsioni e il rispetto del principio della parità di trattamento;

Ritenuto, quindi, necessario che l'Ente attui tutte le iniziative necessarie affinché la Progetto Prometeo SRL possa implementare la qualità dei servizi affidati, anche grazie all'apporto professionale e finanziario di un soggetto privato, garantendo comunque sempre la maggioranza pubblica del capitale;

Considerato che la scelta gestionale di aprire il capitale della società a un privato nel limite massimo del 45%, dando vita a un PPPI, affidando contestualmente alla nuova "Progetto Prometeo Srl" il servizio di gestione del patrimonio immobiliare, destinato ad uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi connesse a tali strutture, appare la più vantaggiosa per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, visto il contemperamento degli interessi rappresentati e la valutazione delle modalità alternative offerte dall'ordinamento giuridico, rispetta le condizioni disciplinate nell'articolo 3, commi 27-32 della legge 244/2007, nel comma 32 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, la *ratio* perseguita dal legislatore con l'articolo 4 del D.L. 95/2012 di imporre agli enti una verifica concorrenziale per l'affidamento di servizi strumentali;

Ricordato infine che

- l'articolo 1, commi 587-591, della Legge 296/2006, stabilisce che gli Enti Locali, entro il 30 aprile di ogni anno, devono trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, indicando la ragione sociale, la quota di partecipazione, la durata, l'impegno di spesa che incide sul bilancio dell'Ente e il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo;
- l'articolo 1, comma 729, della legge 296/2006 ha stabilito che il numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione di una società mista designati dal socio pubblico non può essere superiore a cinque;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare lo statuto della “Progetto Prometeo Srl”, consentendo l’apertura del capitale al socio privato e disponendo tutte le condizioni necessarie per salvaguardare il socio pubblico e garantire un’adeguata qualità delle attività e dei servizi affidati come meglio specificato nell’Allegato A alla presente Delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti indirizzi;

Ritenuto, inoltre, necessario specificare i servizi che saranno oggetto della gara a doppio oggetto volta a garantire il confronto concorrenziale anche per l’individuazione del socio privato operativo, affidando alla società così individuata:

- a) il servizio di gestione del patrimonio immobiliare, destinato ad uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, compresa l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi connesse a tali strutture, mantenendo in capo al Comune la titolarità giuridica del servizio stesso;
- b) nello specifico i seguenti servizi: Manutenzione ordinaria e piccoli interventi straordinari degli immobili comunali, Servizio di pulizia e ricavatura caditoie stradali, Taglio, sfalcio diserbo erbe infestanti mura castellane (1° e 2° *cerchia*), Servizio di verifica stato manutentivo ed interventi ripristino viabilità comunale e pedonale, Spazzamento marciapiedi pedonali viabilità interna centri abitati, Servizio Elettorale relativo al montaggio e smontaggio seggi e propaganda, Assistenza alle manifestazioni del comune, Servizio di pronta reperibilità eventi imprevisti, Servizio di decespugliazione cigli viabilità comunali e sentieri eristica, Servizio di potatura alberi alto fusto viabilità comunali e siepi giardini pubblici, Servizio consegna materiale arido di cava viabilità vicinale, Servizio di rifacimento strade comunali bianche, Servizio di pulizia traversanti, tombature fognature bianche comunali, Servizio di manutenzione ordinaria programmata pavimentazioni stradali in asfalto;

Preso atto della bozza di Statuto della “Progetto Prometeo Srl”, allegata sotto la lett. "A";

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di

- approvare le modifiche dello statuto della “Progetto Prometeo Srl”, come da bozza allegata sotto la lett. “A” alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, consentendo l’apertura del capitale della società a un privato nel limite massimo del 45%, dando vita a un PPPI, in quanto costituisce una scelta maggiormente vantaggiosa per il conseguimento degli obiettivi perseguiti e rispettosa delle condizioni disciplinate nell’articolo 3, commi 27-32 della legge 244/2007, nel comma 32 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 e della ratio perseguita dal legislatore con l’articolo 4 del D.L. 95/2012 che impone agli enti una verifica concorrenziale per l’affidamento di servizi strumentali;
- stabilire la durata della Società in 20 anni, con possibilità di proroga;
- stabilire che il capitale sociale della società sarà pari al valore periziato del conferimento del ramo d’azienda relativo ai servizi di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare che attualmente il Comune di Lari esegue in amministrazione diretta;

Dato atto che il presente argomento posto all'ordine del giorno è stato discusso nella Commissione Consiliare n. 1 “Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Salvaguardia Ambientale, Sviluppo Economico, Sicurezza e Protezione Civile”, nella riunione del 10 ottobre 2013;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b) del d.lgs 267/2000, come sostituita dall'art. 3, comma o) del D.L. 174/2012, che si allega sotto la lett. "B" all'originale della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.200, n. 267, che si allegano si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano: voti favorevoli n. 12 , contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di modificare lo statuto della “Progetto Prometeo Srl”, secondo quanto specificato nell'all. A alla presente Delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, consentendo l'apertura del capitale della società a un privato nel limite massimo del 45%, dando vita a un PPPI, in quanto costituisce una scelta maggiormente vantaggiosa per il conseguimento degli obiettivi perseguiti e rispettosa delle condizioni disciplinate nell'articolo 3, commi 27-32 della legge 244/2007, nel comma 32 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 e della ratio perseguita dal legislatore con l'articolo 4 del d.l. 95/2012 che impone agli enti una verifica concorrenziale per l'affidamento di servizi strumentali;
2. Di stabilire la durata della Società in 20 anni, con possibilità di proroga;
3. Di stabilire che il capitale sociale della società sarà pari al valore periziato del conferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare che attualmente il Comune di Lari esegue in amministrazione diretta;
4. Di affidare alla società, seguendo le procedure del PPPI, i seguenti servizi, mantenendo in capo al Comune la titolarità giuridica degli stessi:
 - a) il servizio di gestione del patrimonio immobiliare, destinato ad uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, compresa l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi connesse a tali strutture, mantenendo in capo al Comune la titolarità giuridica del servizio stesso;
 - b) il servizio di Manutenzione ordinaria e piccoli interventi straordinari degli immobili comunali, Servizio di pulizia e ricavatura caditoie stradali, Taglio, sfalcio diserbo erbe infestanti mura castellane (1° e 2° cerchia), Servizio di verifica stato manutentivo ed interventi ripristino viabilità comunale e pedonale, Spazzamento marciapiedi pedonali viabilità interna centri abitati, Servizio Elettorale relativo al montaggio e smontaggio seggi e propaganda, Assistenza alle manifestazioni del comune, Servizio di pronta reperibilità eventi imprevisti, Servizio di decespugliazione cigli viabilità comunali e sentieri eristica, Servizio di potatura alberi alto fusto viabilità comunali e siepi giardini pubblici, Servizio manutenzione aree a verde pubblico comunale, Servizio consegna materiale arido di cava viabilità vicinale, Servizio di rifacimento strade comunali bianche, Servizio di pulizia traversanti , tombature fognature bianche comunali, Servizio di manutenzione ordinaria programmata pavimentazioni stradali in asfalto;

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
6. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano: voti favorevoli n. 12 , contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Mirko Terreni

Il Consigliere Anziano
Marzio Caroti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
29/10/2013
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro

NOTE: INVIATA COPIA IN DATA 29/10/2013

STATUTO

TITOLI I

Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 2463 C.C. e dell'art. 13 del Dl. n. 223/06, una Società mista pubblico-privata a responsabilità limitata, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, e comunque per attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007, denominata "PROGETTO PROMETEO S.R.L."

Art. 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di Lari, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'Assemblea ha la facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nel territorio del socio pubblico, sia esso costituente o partecipante.

Art. 3 Durata

La durata della Società è fissata sino al _____ e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 Oggetto

La Società, quale impresa strumentale che opererà esclusivamente a favore dell'ente pubblico socio, ha per oggetto la gestione di servizi relativi ad attività tecniche, manutentive e ambientali necessarie per perseguire le finalità istituzionali del comune.

Le attività dovranno essere realizzate nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.

In particolare potrà svolgere per i soci i seguenti servizi:

- gestione del patrimonio immobiliare, destinato a uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, compresa la manutenzione delle aree verdi accessorie a tali strutture e facenti parte del patrimonio dell'Ente e le attività afferenti alla manutenzione della viabilità pedonale e carrabile, comunale e residenziale, delle sovrastrutture e degli arredi urbani;
- Manutenzione ordinaria e piccoli interventi straordinari degli immobili comunali, Servizio di pulizia e ricavatura caditoie stradali, Taglio, sfalcio diserbo erbe infestanti mura castellane (1 e 2 cerchia), Servizio di verifica stato manutentivo ed interventi ripristino viabilità comunale e pedonale, Spazzamento marciapiedi pedonali viabilità interna centri abitati, Servizio Elettorale relativo al montaggio e smontaggio seggi e propaganda, Assistenza alle manifestazioni del comune, Servizio di pronta reperibilità eventi imprevisti, Servizio di decespugliazione cigli viabilità comunali e sentieri eristica, Servizio di potatura

alberi alto fusto viabilità comunali e siepi giardini pubblici, Servizio manutenzione aree a verde pubblico comunale, Servizio consegna materiale arido di cava viabilità vicinale, Servizio di rifacimento strade comunali bianche, Servizio di pulizia traversanti, tombature fognature bianche comunali, Servizio di manutenzione ordinaria programmata pavimentazioni stradali in asfalto.

Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari (nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti), commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

TITOLO II

Art. 5. Soci

La qualità di Socio comporta l'adesione al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dello Statuto stesso, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

In mancanza si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro _____ (_____ euro/00), suddiviso in quote come per legge, ai sensi dell'art. 2468 C.C.

La partecipazione del Comune di Lari o comunque di eventuali altri soci pubblici non può essere inferiore al 55%.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione che non sia stata espressamente autorizzata dal socio pubblico.

Nel caso di trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra gli amministratori devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal Registro delle Imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite

dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi devono essere comunque rispettate le regole che disciplinano le società miste, in particolare la scelta di nuovi soci con procedure di evidenza pubblica, nonché la prevalenza del capitale pubblico su quello privato.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente nella misura del 51% della parte pubblica, la Società si scioglierà a norma dell'art. 2484 C.C.

Art. 7 Quote e trasferimento delle partecipazioni

Le quote non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti e ciò al fine di garantire che la partecipazione della parte pubblica non sia inferiore al 51% dell'intero capitale.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionali ai conferimenti effettuati.

Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto sociale ed alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo prese in conformità di legge e di Statuto, anche se anteriori al possesso.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo fra i soci pubblici o da questi a favore di altri enti pubblici.

In considerazione del fatto che il socio privato operativo industriale, che non potrà essere titolare di più del 45% del capitale sociale, viene individuato mediante un procedura ad evidenza pubblica, la quale ha ad oggetto non solo la vendita di quote del capitale, ma altresì la gestione dei servizi oggetto di affidamento con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo di compiere una serie di attività meglio individuate nel contratto di servizio, il socio privato che intende vendere la propria partecipazione, che è indivisibile, dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, informerà il socio pubblico di maggioranza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle intenzioni del socio privato.

Il socio pubblico di maggioranza, entro cento giorni dal ricevimento della raccomandata pubblicherà un nuovo bando di gara per l'individuazione del nuovo socio operativo industriale fissando le modalità, le garanzie e le caratteristiche richieste al nuovo socio in base agli obiettivi da raggiungere, il tutto nel rispetto del bando originario.

Il bando fisserà il prezzo di vendita, determinato ai sensi del successivo articolo 13 e le modalità di pagamento a favore del socio privato uscente.

Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, in forza del quale si consegue in via diretta od indiretta, il risultato di mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Art. 8 Diritto di prelazione e gradimento

Il socio pubblico non può alienare le proprie quote senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci pubblici, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio pubblico che voglia vendere, in tutto o in parte, la propria quota dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della società indicando la quota offerta in vendita, il nominativo del soggetto cui intende vendere e il prezzo di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare al Consiglio di Amministrazione il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate la quota o porzione di quota che intendono acquistare.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio pubblico, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci pubblici che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Ove la quota o porzione di quota non acquisita dagli altri soci pubblici non venisse effettivamente trasferita al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento della medesima sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, ai soci agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

In caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo determinato da un perito arbitratore da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Pisa.

La vendita di quote e dei diritti di opzione sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio pubblico alienante ha esattamente adempiuto

alle prescrizioni di cui al presente articolo e avrà dichiarato il proprio gradimento, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

Art. 9 Azioni con prestazioni accessorie

Alle azioni del socio privato è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie individuate in esito all'espletamento della gara pubblica per la selezione del socio privato.

In ogni caso, ai fini dell'individuazione analitica e della disciplina di dettaglio delle prestazioni accessorie in oggetto, si deve fare riferimento al contratto di impegno del socio operativo industriale che, ai soli fini e per gli effetti dell'art. 2345 c.c. deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto e agli atti di gara.

Art. 10 Morte del socio

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 13.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio defunto verrà attivata dai competenti organi la procedura prevista al precedente articolo 7 relativamente all'individuazione del nuovo socio mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 11 Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci dissenzienti all'introduzione, modifica e soppressione di clausole compromissorie;
- ai soci dissenzienti all'aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, come previsto dall'art. 2481 - bis del Codice Civile;
- ai soci enti pubblici locali che per qualsiasi causa abbiano revocato l'affidamento del servizio alla società;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto

che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Il recesso avrà efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo della sede legale della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 13.

Art. 12 Esclusione

Il socio privato può essere escluso in ogni ipotesi di grave inadempimento agli obblighi o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie.

Il socio privato può, inoltre, essere escluso dalla società:

- se sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- se sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- se il medesimo, o il suo legale rappresentante successivamente alla sua iscrizione a libro soci, subisca una condanna passata in giudicato per reati colposi, ad una pena definitiva non inferiore ad un anno;
- se il medesimo, o il suo legale rappresentante successivamente alla sua iscrizione a libro soci subisca l'applicazione di una pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati colposi e per una durata non inferiore ad un anno di carcerazione;
- se come socio operativo perda la sua qualifica professionale;
- se perda una delle caratteristiche stabilite per la selezione ad evidenza pubblica e per la conseguente acquisizione di quote.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 13.

Resta inteso che l'importo da liquidarsi a seguito dell'esclusione sarà decurtato dell'eventuale imposto dovuto a titolo restitutorio o risarcitorio.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui non risulti possibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio escluso verrà attivata la procedura prevista all'articolo 7 relativamente all'individuazione del nuovo socio mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 13 Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 10, 11 e 12 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto di eventuali accordi parasociali precedentemente sottoscritti da tutti i soci o delibere assembleare unanimemente assunte.

Il valore della partecipazione è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato riferito al giorno in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione a vendere, ovvero alla morte del socio, ovvero al momento della dichiarazione di recesso, ovvero la momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di disaccordo il valore della liquidazione, secondo i criteri sopra indicati, è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo eventualmente subentrato in base alla procedura di cui all'articolo 7.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, fermo quanto previsto in precedenza per l'ipotesi di esclusione.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.

Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio privato receduto verrà attivata la procedura prevista all'articolo 7 relativamente all'individuazione del nuovo socio mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 14 Finanziamenti e versamenti in conto capitale

La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della Società, si considerano infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere anche non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.

TITOLO III

Art. 15 Organi sociali

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea;
- b. il consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore unico;
- c. il Presidente del consiglio di amministrazione, se costituito;
- d. l'Amministratore delegato, se nominato;
- e. il Collegio sindacale o il revisore unico, se costituito.

Art. 16 Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite pec, lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli Amministratori o all'Amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati. E' considerato mezzo idoneo anche il fax e la posta elettronica non certificata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori, qualora non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Hanno diritto di intervento in assemblea i soci che risultino tali dal Registro delle Imprese.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, che nominano altresì un segretario che la assista.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dai soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, C.C. e comunque:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la sua revoca anche limitatamente a qualcuno soltanto dei suoi componenti;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

- e) l'approvazione del bilancio di previsione;
- f) le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori;
- i) la decisione di emettere titoli di debito;
- j) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- k) la nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- l) eventuale nomina del Direttore generale;
- m) approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- n) regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- o) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- p) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- q) assunzione di mutui;
- r) vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- s) approvazione del budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;
- t) ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

Art. 17 Amministrazione

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Nel caso in cui sia nominato il consiglio di amministrazione questo sarà composto da tre membri.

Il socio pubblico di maggioranza ha diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, tra cui il Presidente.

I soci privati di minoranza provvederanno alla nomina del restante membro.

Il socio privato di riferimento ha diritto di indicare il nominativo dell'amministratore delegato.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, C.C. e dall'art. 1 comma 734 della Legge n. 296/06 e s.m.i. e dal d.lgs. 39/2013.

Possono essere nominati coloro che sono in possesso di comprovata competenza nel campo dei servizi strumentali affidati alla Società, con esperienza nell'ambito del management e nella gestione di attività di rilevante interesse pubblico.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare anche un solo membro del consiglio/la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, ed un compenso stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto delle leggi vigenti.

La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di Direttore Generale, di Dirigente e di dipendente della Società, oltre a quella di Amministratore, Dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connesse ai servizi della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e al Collegio sindacale/Revisore, inviato, di regola, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, mediante posta elettronica o fax.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante fax con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Art. 18 Poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, che deve essere scelto fra i membri nominati dal socio pubblico di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della Società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al Direttore eventualmente nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente Statuto, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore, se nominato.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, comma 4, del C.C., sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali da proporre all'Assemblea.

Devono essere autorizzate dall'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 16, le operazioni ovvero gli atti di gestione che rilevino impegni per la Società di importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

L'Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del C.C., deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Art. 19 Remunerazione

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuibile ai componenti dell'organo amministrativo, è fissato dall'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi approvati dagli (organi amministrativi degli) Enti soci e nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/06.

Il riconoscimento della possibilità di un'indennità di risultato è vincolata al conseguimento di utili e non può in ogni caso superare il doppio del compenso onnicomprensivo, ai sensi del comma 725 dell'art. 1 della Legge n. 296/06.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Agli altri Amministratori ed al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 Direttore generale

Il Direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dall'organo amministrativo, il Direttore generale:

- a. presenta proposte agli organi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del personale;
- b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo stesso;
- c. coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- d. può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.

Ove il Direttore generale non sia nominato, le funzioni sopra indicate sono esercitate dall'Amministratore delegato, ove nominato.

Art. 22 Controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un Revisore o ad un Collegio sindacale nominato per la durata massima di tre esercizi.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, due dei quali nominati dal socio pubblico di maggioranza, e due supplenti, uno dei quali nominati dal socio pubblico di maggioranza.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio ed è scelto fra i sindaci effettivi di nomina pubblica.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore o i componenti del Collegio sindacale devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti di cui agli artt. 2397, 2399 e 2409-bis, comma 3, c.c.

In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza gli Amministratori debbono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

In caso di nomina del Collegio sindacale, la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano di età.

Il Revisore o il Collegio cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. L'incarico può essere rinnovato per successivi periodi triennali.

Il Revisore o i membri del Collegio sindacale possono essere revocati per giusta causa e con decisione dei soci.

Il Collegio sindacale deve essere obbligatoriamente costituito se il capitale sociale non è inferiore a 120.000 euro oppure se per due esercizi consecutivi siano stati superati i limiti indicati dall'art. 2435-bis C.C., e comunque in tutti i casi in cui è obbligatorio per legge.

La cessazione dei sindaci o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Revisore è stato nominato o il Collegio è stato ricostituito.

Il Revisore o il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c.c..

Al Revisore o ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 23 Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., richiamato dall'art. 2478 bis c.c..

Art. 24 Programmazione e controllo

La società adotta il modello di gestione in house.

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

I soci infatti esercitano un controllo stringente sull'attività svolta dalla Società, sia sugli atti fondamentali, che su quelli di gestione.

Il controllo sugli organi della Società spetta ai soci che lo esercitano nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

Sono soggette all'approvazione preventiva da parte dei soci le proposte di deliberazione di cui all'art. 12, ultimo comma, del presente Statuto.

L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e, a cadenza trimestrale, le deliberazioni non soggette ad approvazione preventiva ai sensi dell'art. 14, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Devono essere inoltre trasmesse ai soci le copie dei regolamenti interni che la Società reputi necessario adottare per lo svolgimento dei servizi affidati, entro 30 giorni dall'approvazione.

L'organo amministrativo della società deve inviare, entro il 30 aprile, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno, ai soci una relazione sulla gestione dei servizi svolti dalla società e della società.

I soci possono ottenere, nel rispetto del regolamento sulla visione degli atti presente in Società, copia degli atti e dei provvedimenti societari e consultare i verbali del Consiglio di Amministrazione.

La vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili e della gestione economico-finanziaria spetta al Revisore dei conti, con i poteri e nei limiti fissati dal presente Statuto.

Gli organi amministrativi dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.

Art. 25 Utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diverse deliberazioni adottate dall'assemblea.

Art. 26 Liquidazione volontaria

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27 Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

ALLEGATO B/



COMUNE DI LARI
Provincia di PISA
P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI)
Tel. 0587/687511 – FAX 0587/687575



Oggetto: PROGETTO PROMETEO SRL – ADEMPIMENTI EX ART. 14, COMMA 32, D.L.78/2010 – APERTURA SOCIO PRIVATO E MODIFICA STATUTO.

Il REVISORE DEI CONTI

Esaminata la relazione del Responsabile del Servizio Affari Generali allegata al presente parere sotto la lettera A) ed inerente la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“PROGETTO PROMETEO SRL – ADEMPIMENTI EX ART. 14, COMMA 32, D.L.78/2010 – APERTURA SOCIO PRIVATO E MODIFICA STATUTO”**;

Non avendo nulla da rilevare in merito;

ESPRIME

parere favorevole.

Lari, 10 ottobre 2013

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Tiziana Picchi



COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - tel. 0587 687511 - fax 0587 687575

SERVIZIO AFFARI GENERALI



Relazione sulla la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “PROGETTO PROMETEO SRL – ADEMPIMENTI EX ART. 14, COMMA 32, D.L.78/2010 – APERTURA SOCIO PRIVATO E MODIFICA STATUTO”

- Ricordato che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2004 è stata approvata la costituzione della Società a responsabilità limitata, interamente di proprietà del Comune di Lari, denominata “Progetto Prometeo Srl” per la gestione di alcuni servizi comunali;
- la Società “Progetto Prometeo Srl” è stata costituita in data 16.02.2005 con atto del Notaio Dott. Antonio Tumbiolo n. 710, registrato il 22.02.2005, Raccolta n. 4.710, Repertorio n. 30.116;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 18.05.2005 è stata affidata alla “Progetto Prometeo Srl” l’attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente, al fine di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza di tali attività rispetto alla gestione diretta comunale;
- con la Convenzione del 25.05.2005 sono stati regolati i rapporti tra la Società e l’Ente avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla società in house del Comune delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- con la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27.02.2006 è stata affidata alla Società in house la gestione di parte del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- con la Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 10.05.2006 è stata annullata la Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 18.05.2005 con cui era stato affidato il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente alla Prometeo;
- con la Convenzione dell’8.06.2006 è stata affidata in esclusiva attraverso lo strumento dell’in house providing alla “Progetto Prometeo Srl” la gestione dei servizi e delle attività di manutenzione di parte del patrimonio immobiliare dell’Ente;

Rilevato che:

- l’articolo 3 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, e il Comune in particolare, sono Enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il citato articolo 3, comma 2, stabilisce che “il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- l’articolo 118 della Costituzione stabilisce che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni”;
- il principio di autonomia istituzionale è stato più volte affermato a livello comunitario e che la Risoluzione 14 gennaio 2004 del Parlamento europeo, concernente il “Libro verde sui servizi di interesse generale”, ha auspicato che “in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli Enti Locali e regionali di auto produrre, in modo autonomo, servizi

di interesse generale a condizione che l'operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato”;

- gli Enti Locali, pertanto, hanno la facoltà di autodeterminare i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e servizi assumere come propri, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 7369/06. Unico limite a tale scelta è che tali attività e servizi siano genericamente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (ex art. 112 Tuel);
- la definizione di interesse generale non è presente nel nostro ordinamento, né in quello comunitario, ma derivata nella prassi dell'Unione Europea dall'espressione “servizio di interesse economico generale” che è utilizzata nel Trattato Ue e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le P.A. considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi;
- la Commissione Europea nella Comunicazione sui servizi di interesse generale ha precisato che “spetta fundamentalmente alle Autorità pubbliche, non solo nazionali, ma anche regionali e locali, decidere sulla natura e sulla portata di un servizio di interesse generale” (COM/2007/725 del 20 novembre 2007);
- le funzioni legate, tra l'altro, alla cura degli interessi della collettività, al soddisfacimento dei bisogni della stessa comunità, alla valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio dell'Ente e allo sviluppo del proprio territorio costituiscono pertanto servizi di interesse preminente per il Comune e strettamente necessari al perseguimento dei propri obiettivi;

Ricordato che:

- l'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007, ha stabilito che gli Enti Locali possono costituire società che producono servizi di interesse generale, mentre le stesse non possono costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi marginali per il raggiungimento delle finalità istituzionali, non potendo neanche assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni in tali società;
- il comma 32 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 ha stabilito che “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:
 - a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
 - b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
 - c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime”;

Rilevato che la Progetto Prometeo srl gestisce servizi strumentali e rispetta tutte le condizioni previste dal citato comma 32 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, in quanto:

ha presentato negli anni 2010-2012 i seguenti risultati economici:

- o 2010 euro 3.875,00;
- o 2011 euro 577,00;
- o 2012 euro 16.507,00;

- non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

- non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

Considerato che:

- la costituzione da parte del Comune della Società "Progetto Prometeo SRL" costituisce una modalità di organizzazione degli interventi dell'Ente in settori che presentano un particolare interesse per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente stesso;
- il legislatore ha individuato nelle società una delle modalità tipiche di organizzazione, tra l'altro, delle funzioni amministrative di competenza degli enti locali;
- l'utilizzo dello strumento societario da parte del Comune se circoscritto a reali necessità ed esigenze dell'ente, quali ad esempio quelle connesse alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale, è ritenuto legittimo da parte del legislatore, come ribadito anche dalla recente deliberazione 335/203 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte;

Ritenuto preminente:

- che l'esperienza acquisita dalla società sia ulteriormente implementata, anche con il contributo di soggetti che vantano esperienze operative rilevanti nel campo delle attività affidate alla stessa;
- continuare a garantire la qualità del servizio e implementare le attività di valorizzazione e manutenzione del proprio patrimonio;

Ricordato quanto previsto dall'articolo 4 del d.l. 95/2012, oggetto anche della recente pronuncia della Corte Costituzionale 229/2013, che impone agli enti, tra l'altro, l'obbligo in via generale di acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante procedure concorrenziali, facendo salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Considerato che, ai sensi di quanto chiarito nella Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 5 febbraio 2008 C/2007/6661,:

- nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità a capitale misto costituite nell'ambito di un partenariato pubblico-privato (espressione ora richiamata dall'articolo 2, comma 15 ter, d.lgs. 163/2006;

- se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all'esercizio di un'attività economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia;

- l'obiettivo di tali disposizioni è permettere a tutti gli operatori economici interessati di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici a condizioni eque e trasparenti nello spirito del mercato interno europeo, elevando in tal modo la qualità di questo tipo di progetti e riducendone i costi, grazie ad una maggiore concorrenza. In tal caso si applicano le regole dei partenariati pubblico-privati, cosiddetti "istituzionalizzati" (PPPI);

- per partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, secondo quanto precisato dalla Commissione europea, si intende la cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un'entità a capitale misto per l'esecuzione di appalti pubblici o di concessioni. In tal caso, l'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità, a differenza del semplice conferimento di fondi da parte di un investitore privato ad un'impresa pubblica, che non costituisce un PPPI;

in caso di costituzione di una società mista, secondo la procedura di gara così detta a doppio oggetto, è esclusa qualsiasi relazione “interna” tra amministrazione aggiudicatrice e società così costituita, in quanto sia il soggetto privato, che i servizi appaltati sono oggetto di una scelta concorrenziale e trasparente, assicurando una concorrenza libera e senza distorsioni e il rispetto del principio della parità di trattamento;

Ritenuto, quindi, necessario che l’Ente attui tutte le iniziative necessarie affinché la Progetto Prometeo SRL possa implementare la qualità dei servizi affidati, anche grazie all’apporto professionale e finanziario di un soggetto privato, garantendo comunque sempre la maggioranza pubblica del capitale;

Considerato che la scelta gestionale:

di aprire il capitale della società a un privato nel limite massimo del 45%, dando vita a un PPPI, affidando contestualmente alla nuova “Progetto Prometeo Srl” il servizio di gestione del patrimonio immobiliare, destinato ad uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi connesse a tali strutture, appare la più vantaggiosa per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, visto il temperamento degli interessi rappresentati e la valutazione delle modalità alternative offerte dall’ordinamento giuridico;

rispetta le condizioni disciplinate nell’articolo 3, commi 27-32 della legge 244/2007, nel comma 32 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, la ratio perseguita dal legislatore con l’articolo 4 del d.l. 95/2012 di imporre agli enti una verifica concorrenziale per l’affidamento di servizi strumentali;

Ricordato infine che:

- l’articolo 1, commi 587-591, della legge 296/2006, stabilisce che gli Enti Locali, entro il 30 aprile di ogni anno, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, indicando la ragione sociale, la quota di partecipazione, la durata, l’impegno di spesa che incide sul bilancio dell’Ente e il numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo;
- l’articolo 1, comma 729, della legge 296/2006 ha stabilito che il numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione di una società mista designati dal socio pubblico non può essere superiore a cinque;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare lo statuto della “Progetto Prometeo Srl”, consentendo l’apertura del capitale al socio privato e disponendo tutte le condizioni necessarie per salvaguardare il socio pubblico e garantire un’adeguata qualità delle attività e dei servizi affidati come meglio specificato nell’Allegato A alla presente Delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti indirizzi;

Ritenuto, inoltre, necessario specificare i servizi che saranno oggetto della gara a doppio oggetto volta a garantire il confronto concorrenziale anche per l’individuazione del socio privato operativo, affidando alla società così individuata:

il servizio di gestione del patrimonio immobiliare, destinato ad uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, compresa l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi connesse a tali strutture, mantenendo in capo al Comune la titolarità giuridica del servizio stesso;

SI PROPONE AL CONSIGLIO

1. di modificare lo statuto della “Progetto Prometeo Srl”, secondo quanto specificato nell’all. A alla presente Delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, consentendo l’apertura del capitale della società a un privato nel limite massimo del 45%, dando vita a un PPPI, in quanto costituisce una scelta maggiormente vantaggiosa per il conseguimento degli obiettivi perseguiti e rispettosa delle condizioni disciplinate nell’articolo 3, commi 27-32 della legge

244/2007, nel comma 32 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 e della ratio perseguita dal legislatore con l'articolo 4 del d.l. 95/2012 che impone agli enti una verifica concorrenziale per l'affidamento di servizi strumentali;

2. di affidare alla società, seguendo le procedure del PPPI, i seguenti servizi, mantenendo in capo al Comune la titolarità giuridica degli stessi:
 - a) il servizio di gestione del patrimonio immobiliare, destinato ad uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, compresa l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi connesse a tali strutture, mantenendo in capo al Comune la titolarità giuridica del servizio stesso;

Lari 10 ottobre 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott. Giacomo Orizzini



